

COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Attività sportive
Articolo 4 - Competenze
Articolo 5 - Pianificazione dell'attività

TITOLO II
MODALITA' PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 6 - Gestione degli impianti
Articolo 7 – Norme generali sull'utilizzo degli impianti sportivi e sulla manutenzione degli impianti
Articolo 8 – Tipologie delle Concessioni

Capo I - Concessione in uso

Art. 9 - Programmazione delle concessioni in uso
Art. 10 - Modalità per l'assegnazione
Art. 11 - Procedure per le concessioni in uso
Art. 12 - Procedimento di richiesta dematerializzato e digitale per il rilascio della concessione
Articolo 13 - Sospensione delle concessioni in uso
Art. 14 - Revoca delle concessioni in uso

Capo II - Concessione per la gestione con rilevanza economica

Articolo 15-Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica
Articolo 16 - Revoca delle concessioni di gestione
Articolo 17 - Contabilità e rendiconto

Capo III - Concessione per la costruzione anche in ampliamento e per la gestione

Articolo 18 - Modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi

TITOLO III
TARIFFE

Art. 19 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi
Art. 20 - Modalità di riscossione delle tariffe

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 - Rinvii
Art. 22 - Norme transitorie finali
Art. 23 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

Articolo 1 - Oggetto e scopo

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, compresi quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (*legge finanziaria 2003*) e della legge regionale 22 novembre 2010, n. 28, nonché del relativo regolamento di attuazione, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a) per **impianto sportivo**, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - b) per **attività sportiva**, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
 - c) per **forme di utilizzo e di gestione**, le modalità con le quali l'Amministrazione consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
 - d) per **concessione in uso**, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
 - e) per **tariffe**, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
 - f) per **impianti a rilevanza economica**, quelli in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione.

Articolo 3 - Attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - a) **attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico**, l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b) **attività sportive di interesse pubblico**, l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

Articolo 4 - Competenze

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:
 - a) **il Consiglio comunale** formula gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
 - b) **la Giunta comunale**
 - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti; le tariffe vengono

differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo e, in particolare, sono più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro;

- individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti;
- all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, classifica altresì l'eventuale rilevanza economica degli impianti;
- individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti, nel rispetto della disciplina regionale, prevista dal comma 25 dell'art. 90 della legge n. 289/2002;
- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;

c) il Settore competente dell'Amministrazione comunale:

- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;
- provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti secondo quanto previsto dal regolamento;
- esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi.

Articolo 5 - Pianificazione dell'attività

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto negli articoli precedenti, entro il 30 Aprile di ogni anno solare, la Giunta Comunale provvede all'emanazione di apposito atto di indirizzo, destinato al Responsabile del Settore competente, in merito a:
 - a. individuare con apposito elenco gli impianti la cui gestione non è stata ancora affidata e/o il cui affidamento risulta essere in scadenza entro i 12 mesi successivi;
 - b. individuare gli impianti sportivi, i locali e le aree accessorie che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali;
 - c. individuare le fasce di utilizzo dell'impianto per le attività delle scuole, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, per le attività delle aggregazioni spontanee e per le attività del concessionario non soggette a vincoli tariffari;
 - d. stabilire i criteri per la programmazione dell'uso diretto o indiretto di ogni impianto nelle fasce individuate per le attività delle scuole, per le attività di base, per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, dal lunedì al venerdì compresi di ogni settimana.
2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto nell'articolo precedente, tenendo conto dell'atto di indirizzo emanato dalla Giunta annualmente, il Responsabile del Settore, provvede con apposita determinazione a rendere operativi gli indirizzi della Giunta.

Articolo 6 - Gestione degli impianti

1. La gestione degli impianti sportivi può essere esercitata in forma diretta dal Comune e/o in forma indiretta mediante affidamento in concessione a terzi.

2. In caso di gestione diretta da parte del Comune, la Giunta Comunale stabilisce i criteri ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 7 - Norme generali sull'utilizzo degli impianti sportivi e sulla manutenzione degli impianti

1. Il concessionario ha l'obbligo di:

- a) rispettare tutte le norme internazionali, nazionali, regionali, locali e il presente regolamento che normano in generale l'uso dei luoghi di lavoro e degli impianti sportivi;
- b) rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il comune dovesse adottare e/o ritenere necessarie ed opportune in relazione ai singoli impianti, al relativo utilizzo e a quanto disposto dalla giunta;
- c) sollevare il comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero eventualmente derivare da attività e/o persone e/o cose da chiunque e comunque provocati durante i singoli periodi di efficacia della concessione;
- d) provvedere alla copertura assicurativa dei partecipanti all'attività sportiva e/o ricreativa da svolgere nell'impianto concesso;
- e) utilizzare l'impianto concesso in modo strettamente conforme alla rispettiva concessione, esclusivamente per gli usi, le discipline e nei periodi di utilizzo ivi previsti;
- f) divieto di subconcedere l'impianto o comunque non porre in essere azioni comportanti il trasferimento a terzi della concessione ottenuta;
- g) segnalare al comune prima di ogni utilizzo eventuali danni riscontrati presso l'impianto concesso;
- h) adottare, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari per salvaguardare la piena integrità dell'impianto e restituire l'impianto al termine di ogni utilizzo nelle stesse condizioni in cui esso si trovava all'inizio dell'utilizzo;
- i) segnalare al Comune, entro 12 ore al termine di ogni utilizzo, eventuali danni verificatisi all'impianto concesso, per qualsiasi motivo, durante l'uso;
- j) provvedere a propria cura e spese ed entro il termine stabilito dal Comune al ripristino di ogni eventuale danno subito dall'impianto concesso durante ogni singolo utilizzo, in qualunque modo e da chiunque cagionato;
- k) corrispondere, con le modalità indicate dal presente regolamento, le tariffe stabilite dal vigente tariffario per l'uso degli impianti sportivi comunali e la cauzione a garanzia di eventuali danni arrecati all'impianto concesso;
- l) rispettare il divieto assoluto di domiciliare la sede della propria società sportiva all'interno dell'impianto sportivo concesso; rispettare il calendario di assegnazione d'uso e dare preventiva comunicazione al Comune di ogni ulteriore necessità per obbligatoria approvazione;
- m) il concessionario è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

2. Per i periodi non sottoposti a concessione e/o per gli impianti sottoposti a gestione diretta il rispetto delle regole dettate dal presente articolo ricade sul Comune, nella persona del Responsabile del Settore Comunale competente.

Articolo 8 – Tipologie delle Concessioni

1. Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:

- a) concessione in uso;
- b) concessione per la gestione di impianti con rilevanza economica;
- c) concessione per la costruzione anche in ampliamento e per la gestione.

Articolo 9 - Programmazione delle concessioni in uso

1. Alla programmazione ed alla concessione in uso di tutti gli impianti sportivi, per lo svolgimento di campionati nazionali o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali (programmati di norma nei giorni di sabato e festivi), per gli allenamenti e per l'utilizzo libero (programmati di norma dal lunedì al venerdì) provvede il competente Settore comunale, tenuto conto dell'atto di indirizzo emanato dalla Giunta Comunale di cui al precedente articolo 5.

2. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.

3. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nel provvedimento di concessione.

4. La Giunta comunale definisce con proprio atto:

- a) gli elementi essenziali delle concessioni in uso con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- b) le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di concessione d'uso degli impianti sportivi;
- c) i criteri generali per l'assegnazione degli impianti;
- d) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia.

Articolo 10 - Modalità per l'assegnazione

1. Il Comune rilascia, a seguito di idonea pubblicizzazione, la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti in via preferenziale, come stabilito dall'art. 90, comma 25, della legge n. 289/2002, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a Federazioni sportive nazionali, nonché, in aggiunta, a:

- a) aggregazioni spontanee di cittadini;
- b) soggetti aventi finalità di lucro.

2. È in facoltà della Giunta comunale, all'interno dell'atto di indirizzo di cui al precedente art.5, determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, i giorni e le ore a ciò dedicati.

3. La durata della concessione d'uso è di norma stabilita caso per caso.

Articolo 11 - Procedure per le concessioni in uso

1. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, del presente regolamento richiedono l'uso degli impianti sportivi comunali presentando istanza su apposito modulo disponibile sul sito del Comune alla sezione Modulistica:

- a) per l'uso finalizzato agli allenamenti ed allo svolgimento di campionati nazionali e minori, gare e manifestazioni ufficiali che, di norma, si svolgono il sabato e nei giorni festivi;
- b) per l'uso finalizzato allo svolgimento delle attività nei giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi e, al fine del pieno utilizzo degli impianti, anche per gli eventuali spazi non assegnati ai sensi della precedente lettera a).

2. L'uso degli impianti è altresì concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, (ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate), alle scuole elementari, medie e superiori che ne facciano richiesta al Settore competente.
3. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione la concessione - convenzione contenente le condizioni alle quali detto uso è concesso.
4. Al concessionario è fatto divieto di subconcedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso. La violazione di tale divieto comporta la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.
5. Il Settore competente provvede periodicamente, anche con l'ausilio dei gestori degli impianti sportivi, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.
6. Nel caso di una pluralità di concessioni d'uso sullo stesso impianto, i singoli concessionari devono costituirsi in comitato d'uso per la sua gestione, cui competono solidalmente gli oneri previsti nelle convenzioni. Nel caso in cui il comitato d'uso non si costituisca entro il termine fissato dal Settore, quest'ultimo può concedere la gestione dell'impianto così come di più impianti, ad altra associazione sportiva.
7. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Settore competente e comunque non oltre 7 giorni.

Articolo 12 - Procedimento di richiesta dematerializzato e digitale per il rilascio della concessione

1. Il responsabile del Settore Comunale competente garantisce la disponibilità del modulo di concessione aggiornato e conforme al presente regolamento in forma telematica sul sito del Comune alla sezione Modulistica, di cui al precedente articolo 11 comma 1.
3. Il modulo di concessione di cui all'art. 11 comma 1 dovrà essere inviato dal richiedente a mezzo PEC, in formato *.pdf* digitalmente firmato (*.p7m*) al Protocollo Generale del Comune all'attenzione del Responsabile del Settore Competente e per conoscenza alla persona del Segretario Comunale e alla Giunta Comunale.
4. Le fasi di istruttoria della concessione e il procedimento amministrativo istruito dagli Uffici Comunali competenti concessione in generale non potrà avvenire su carta legale e/o bollata, ma solo ed esclusivamente mediante documentazione digitale da trasmettere via PEC in formato *.pdf* firmato digitalmente (*.p7m*) dal richiedente e/o dal legale rappresentante.
5. In deroga al precedente comma 4 del presente articolo, le richieste provenienti da aggregazioni spontanee di cittadini come previsto dall'art. 10 comma 1 lettera a), potranno essere trasmesse via PEC in formato *.pdf* utilizzando l'apposito modulo di cui all'art. 11 comma 1, o su carta al protocollo e agli uffici competenti e potranno contenere la semplice firma autografa del/i richiedente/i o del rappresentante di essi.
6. Il procedimento digitale dematerializzato di cui al precedente comma 4 del presente articolo si attua sia alle comunicazioni interne tra i competenti Uffici Comunali amministrativi, sia alle comunicazioni tra il richiedente e il Comune in merito alla richiesta di concessione, nel rispetto delle leggi in materia di dematerializzazione degli atti e del Codice dell'Amministrazione Digitale.

7. L'atto di concessione verrà trasmesso dagli Uffici a mezzo PEC. L'atto di concessione trasmesso via PEC al richiedente dovrà essere da questo restituito, in risposta a mezzo PEC, firmato digitalmente. Il Comune provvederà alla controfirma digitale dell'atto, a fornire a mezzo PEC l'atto controfirmato e definitivo al richiedente e alla sua conservazione digitale nel Registro Digitale Comunale delle Concessioni per l'uso e la gestione degli impianti Sportivi Comunali di cui al successivo comma 9 del presente articolo.

8. In deroga al precedente comma 7 del presente articolo, la concessione relativa a richieste provenienti da aggregazioni spontanee di cittadini come previsto dall'art. 10 comma 1 lettera a), dovrà essere trasmessa e restituita all'Ente seconda le modalità informatiche e digitali del precedente comma 7 o in formato cartaceo, ai competenti uffici, e si potrà utilizzare per l'accettazione della concessione la semplice firma autografa.

9. Il Responsabile del Settore Comunale competente provvede alla creazione entro 150 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento del Registro Digitale Comunale delle Concessioni per l'uso e la gestione degli Impianti Sportivi Comunali, da tenere in forma digitale e dematerializzata ai sensi delle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale. Il Responsabile del Settore competente è altresì responsabile della tenuta, della manutenzione e del costante aggiornamento del Registro.

10. Il Responsabile del Settore Comunale competente e/o gli Uffici Comunali competenti al rilascio della concessione, prima di procedere al rilascio della concessione hanno obbligo di richiedere via PEC all'Ufficio Tributi del Comune un documento ufficiale che attesti la Regolarità Contributiva del soggetto richiedente nei confronti del Comune per tutte le tasse, le imposte e/o contributi dovuti. L'Ufficio Tributi ricevuta la richiesta di tale documento da parte del Responsabile del Settore e/o degli Uffici Comunali competenti, risponde entro 5 giorni lavorativi via PEC. Qualora non venga attestata la totale Regolarità Contributiva del soggetto richiedente nei confronti del Comune, la concessione non potrà essere in alcun modo rilasciata.

11. In relazione al precedente comma 10 del presente articolo, ai fini del rilascio della concessione in caso di attestata irregolarità contributiva del richiedente nei confronti dell'Ente, il richiedente potrà concordare la rateizzazione del debito nei confronti del Comune con scadenze prestabilite al fine di ottenere la concessione. Qualora anche solo una delle scadenze di pagamento prestabilite in fase di rateizzazione non venga rispettata dal richiedente debitore, la concessione si riterrà revocata senza che sia necessario alcun atto formale e/o comunicazione da parte dell'Ente.

Articolo 13 - Sospensione delle concessioni in uso

1. Il Settore competente può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.

2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Settore competente.

3. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

Articolo 14 - Revoca delle concessioni in uso

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione - convenzione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla il concessionario a qualsiasi titolo possa eccepire o pretendere.

3. Il Settore competente, fermo restando quanto stabilito dal presente regolamento all'art.12 commi 10 e 11, ha l'obbligo di revocare le concessioni d'uso e/o di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino:

- a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
- b) morosi e/o con debiti tributari e/o extra-tributari nei confronti del Comune;
- b) trasgressori delle norme del presente regolamento;
- c) trasgressori delle disposizioni integrative emanate dalla Giunta comunale e/o dal Settore competente;
- d) portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Articolo 15-Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica viene rilasciata nel rispetto delle procedura di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:

- a) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- b) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
- c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
- d) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;

3. Il concessionario ha facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla convenzione.

4. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con proprio atto dalla Giunta comunale.

5. La Giunta comunale definisce inoltre con deliberazione:

- a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- b) gli indicatori di efficienza gestionale;
- c) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia;
- d) la durata della concessione, che verrà indicata nel bando di cui al comma 1.
- e) che il bando di cui al comma 1 richieda per la partecipazione alla procedura di evidenza pubblica il rilascio del D.U.R.C. in stato Regolare da parte dei partecipanti;
- f) che il futuro concessionario non abbia debiti tributari e/o extra tributari nei confronti dell'Ente e/o abbia provveduto a formalizzare pratica di rateizzazione dell'eventuale debito ai sensi e nei modi previsti dall'art.12 comma 11.

Articolo 16 - Revoca delle concessioni di gestione

1. Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate dall'Amministrazione comunale quando:

- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- b) i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardo superiore a 60 giorni;
- c) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non è effettuata secondo le specifiche tecniche disposte dal competente Settore in modo tale da recare pregiudizio al loro stato di conservazione.
- d) su verifica dell'Ufficio Tributi, il concessionario non risulta essere in regola con il pagamento dei tributi e/o imposte e/o contributi comunali e/o non ha rispettato l'eventuale piano di rateizzazione formalmente concordato con l'Ente.

Articolo 17 - Contabilità e rendiconto

1. Il concessionario tiene, per l'attività commerciale, contabilità separata da quella istituzionale e annualmente presenta all'Amministrazione comunale una nota integrativa nella quale, per ogni impianto sportivo, sono evidenziate oltre alle spese ed alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati ed il prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa fiscale e civile.

Articolo 18 - Modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi

1. Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

Articolo 19 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta comunale secondo quanto previsto dall'art. 4.

2. Le tariffe sono stabilite in misura fissa a prestazione e sono comprensive di IVA.

3. La Giunta può deliberare la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico.

Articolo 20 - Modalità di riscossione delle tariffe

1. Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario della gestione.

2. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti degli impianti è di norma anticipato.

3. La procedura di cui al comma precedente vale anche per le manifestazioni di spettacolo non aventi carattere sportivo, per le quali può essere concesso l'uso di impianti sportivi, salvo l'immediato pagamento prima dello svolgimento dell'iniziativa della tariffa minima dovuta per l'uso della struttura secondo gli importi stabiliti dalla Giunta comunale.

4. Le società o gli enti che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono immediatamente esclusi dall'uso degli impianti e da ogni successiva assegnazione e a loro carico

sono avviate le procedure di legge per il recupero degli eventuali crediti.

5. Per gli ingressi a manifestazioni organizzate dal Comune presso impianti sportivi soggetti all'imposta sugli spettacoli valgono le modalità di riscossione, registrazione e rendicontazione stabiliti dalla vigente normativa.

Articolo 21 - Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:

- a) per l'acquisizione degli impianti sportivi degli Istituti scolastici, alle leggi n. 517/1977 e n. 23/1996;
- b) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla legge n. 23/1996;
- c) per le forme di gestione in concessione, alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;
- d) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive, alla legge n. 91/1981;
- e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate, alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
- f) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva, alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva;
- g) per l'attività sportiva dilettantistica all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- h) per le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi, alla relativa disciplina regionale.

Articolo 22 - Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.

2. Per le concessioni in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Settore competente provvede, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, a richiedere all'Ufficio Tributi un'attestazione di regolarità contributiva nei confronti del Comune dei soggetti che vantano concessioni in essere ancora non giunte a scadenza, relativamente a tutte le tipologie di imposte, tasse e/o contributi dovuti. Qualora da tale fase di verifica risultino soggetti concessionari debitori nei confronti dell'Ente, il Responsabile del Settore competente provvede ad inviare comunicazione ai concessionari interessati per concordare entro 30 giorni un piano di rateizzazione formale con l'Ente che verrà sottoposto alle medesime regole previste dell'art. 12 comma 11 per i debiti dei soggetti richiedenti riscontrati in fase di richiesta della concessione.

3. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite; è in facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite nel presente regolamento. E' fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

3. Resta in vigore il tariffario per l'uso degli impianti sportivi comunali deliberato dalla Giunta comunale sino a quando la stessa Giunta non provveda a modificarlo.

4. È in facoltà della stessa Giunta prorogare, per non più di un anno, la scadenza delle convenzioni

esistenti, al fine di graduare il passaggio al nuovo modello di gestione e di programmare le risorse necessarie.

Articolo 23 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.